

Sent. n. 317/2024 pubbl. il 26/09/2024

Rep. n. 330/2024 del 26/09/2024

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

Com 6354/2024

N. 290-1/2024 P.U.

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA N° 162/2024



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**  
**SEZIONE IV CIVILE**

Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori:

dott.ssa Simonetta Bruno - Presidente

dott. Gianluigi Canali - giudice

dott. Angelina Augusta Baldissera - giudice rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso

**da**

**CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA**

**nei confronti di**

**STANI MASSIMO**

\*\*\*\*\*

Il tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;

rilevato che il contraddittorio si è regolarmente instaurato con la notifica ex art. 40 CCII;

osserva quanto segue:

- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII dato che il centro degli interessi principali del debitore è situato in Ghedi;
- il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;



SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

- ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 268, secondo comma, CCII in quanto i debiti scaduti sono superiori ad € 50.000,00 (cfr. esposizione con l'Agenzia delle Entrate)
- ricorre una situazione di sovraindebitamento, come definita dall'art. 2, primo comma lett. c) CCII, desumibile da:
  1. dalla chiusura dei rapporti bancari con segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi;
  2. la forte esposizione debitoria con il fisco;

Ritiene, pertanto, il collegio che debba disporsi l'apertura della liquidazione controllata.

La procedura avrà durata minima di tre anni come stabilito da Corte cost. n. 6/24, salvo ricorrano le circostanze di cui all'art. 233, lett. a) e b) CCII.

P.Q.M.

Il tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,

1. DICHIARA aperta la liquidazione controllata a carico di DI STANI MASSIMO, titolare dell'impresa individuale Maxi Fabbro di Stani Massimo (c.f. STNMSM79S27L049Z ), con sede in Ghedi per la durata minima di tre anni (salvo ricorrano le circostanze di cui all'art. 233, lett. a) e b) CCII);
2. NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Angelina Baldissera;
3. NOMINA liquidatore il dott. Faglia Luigi con studio in Brescia;
4. ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
5. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
6. ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;



